



173

hmt

momento già trascorsi sino a frazionamento stipulato;

offrire,

3°) - qualora i terzi acquirenti rinuncino senz'altro alla facoltà di frazionare il mutuo, esigere, a compenso della deroga contrattuale da consentirsi, che il reddito dell'operazione per l'Istituto stesso venga adeguato a quello che deriverebbe dalle condizioni attualmente praticate (rate bimestrali "non scontate" commisurate all'interesse annuo dell'8,25% e diritto di commissione "una tantum" dell'1,45% del mutuo) mediante il preventivo versamento in unica soluzione, sotto forma di diritto di commissione, di somma corrispondente alla differenza tra i redditi di cui sopra, oltre alla rivalsa I.G.S. - Ciò, beninteso, oltre al pagamento, da parte dei mutuatari o degli acollatari, del rimborso delle spese legali per il concretamento della nuova operazione.

Con il preventivo incasso di un diritto di commissione a titolo di indennizzo, oltre tutto non sarebbe più necessa-